

Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio 2022

L'articolo 1 del decreto prevede la rimessione nei termini dei contribuenti eventualmente decaduti dalla **Rottamazione-ter**.

In particolare, viene modificato il decreto Cura Italia¹ prevedendo che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate della cd. Rottamazione ter, sia considerato tempestivo (e non determini la decadenza delle definizioni) se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021 (unitamente alla rata scadente lo stesso giorno).

Per il pagamento di questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza, perciò il termine ultimo è lunedì 6 dicembre 2021 (poiché il 5 dicembre cade di domenica).

Con riferimento alle **cartelle di pagamento** notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, l'articolo 2 del decreto prevede che il termine per il pagamento è fissato in 150 giorni (aumentandolo così di 3 mesi rispetto al termine di 60 giorni originariamente previsto).

In questo modo viene concesso più tempo ai contribuenti per saldare i debiti.

Inoltre, prima di tale termine l'agente della riscossione non potrà dare corso alle successive attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Con l'articolo 3 del decreto, viene concesso più tempo ai contribuenti per effettuare i versamenti delle **rateizzazioni** dei carichi affidati all'agente della riscossione (cartelle), nonché, per alcuni casi, aumentato il numero di rate che determina la decadenza dal beneficio di dilazione.

Pertanto, per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19), è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Mentre, per le restanti rateizzazioni, riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate.

Di conseguenza, in seguito alla novità:

- relativamente ai piani di dilazione (rateizzazioni) in essere alla data dell'8 marzo 2020 si decade se nel periodo di rateazione non sono state versate 18 rate anche non consecutive;
- relativamente ai provvedimenti di accoglimento di dilazione emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, si decade se nel periodo di rateazione non sono state versate 10 rate anche non consecutive.

Per i piani di dilazione in essere dal 1° gennaio 2022, salvo nuove modifiche, saranno, invece, sufficienti 5 rate non pagate per decadere (così come previsto dalla norma originaria).

L'articolo 7 del decreto incrementa di 100 milioni di euro la dotazione del fondo (per il 2021) da destinare ai **contributi per l'acquisto**, anche in leasing, **di autoveicoli**; ripartiti come segue:

- a) 65 milioni di euro ai contributi per autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 (con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di anidride carbonica per chilometro);

- b) 20 milioni di euro (di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici) ai contributi per veicoli commerciali nuovi di fabbrica di categoria N1 o autoveicoli speciali di categoria M1;
- c) 10 milioni di euro ai contributi per autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro;
- d) 5 milioni di euro per il contributo rivolto alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia.

Con l'articolo 8 del decreto vengono stanziati, per il 2021, ulteriori 976,7 milioni di euro per:

1. la copertura dell'**indennità di malattia per periodi di quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato, imposti dalle ASL fino al 31.12.2021;

2. il riconoscimento dell'**indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza di lavoratori "cd. Fragili"** ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di:

- disabilità con connotazione di gravità;
- rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Viene inoltre previsto, per il periodo 31.1.2020 - 31.12.2021, un rimborso forfettario ai datori di lavoro del settore privato con previdenza INPS (esclusi i datori di lavoro domestico), per gli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.

Il rimborso sarà erogato dall'INPS, per un importo massimo pari a euro 600,00 per lavoratore; previa presentazione, da parte del datore di lavoro, di domanda telematica (corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati) da trasmettere nelle modalità che saranno indicate dall'INPS.

L'articolo 9 del decreto prevede **nuovi congedi parentali COVID**, in caso di assenze dal lavoro motivate da:

- quarantena COVID;
- malattia COVID dei figli;
- sospensioni dell'attività didattica in presenza.

Saranno interessati dai nuovi congedi i lavoratori:

- Dipendenti;
- Iscritti alle gestioni artigiani e commercianti INPS;
- Iscritti alla Gestione separata INPS;
- Iscritti alle casse di previdenza professionali private.

Per la gestione sarà incaricato ancora una volta l'INPS (e le casse professionali, per i loro iscritti), che fornirà le istruzioni operative per le domande. Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Sono previste le due seguenti modalità di congedo.

1 - CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%

La prima modalità di congedo consiste nella possibilità di astensione dal lavoro, indennizzata al 50% della retribuzione (e coperta da contribuzione figurativa), per i genitori lavoratori dipendenti con:

- figli conviventi minori di anni 14;

- figli con disabilità in situazione di gravità, anche non conviventi e senza limite di età; che siano iscritti a scuole (di ogni ordine e grado) per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza; oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura; oppure in quarantena da contatto con soggetti positivi al COVID; oppure in malattia da COVID 19.

I periodi di congedo potranno essere utilizzati alternativamente tra i due genitori (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria.

Il suddetto beneficio sarà garantito anche:

♦ ai genitori lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS; per quali l'indennizzo giornaliero sarà pari al 50% di 1/365 del reddito (calcolato con le modalità utilizzate per l'indennità di maternità);

♦ ai genitori lavoratori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti INPS; la cui indennità sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera (stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro svolto);

♦ ai genitori lavoratori iscritti alle casse previdenziali private; ai quali andrà una indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito.

2 - CONGEDO NON INDENNIZZATO

La seconda modalità è destinata ai lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni, nelle stesse situazioni sopracitate e prevede la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita (e senza contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'articolo 13 del decreto è dedicato a misure per il miglioramento della **sicurezza nei luoghi di lavoro**, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni. Tali misure prevedono:

- l'inasprimento delle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008);
- un significativo rafforzamento del sistema dei controlli.